

Zola Predosa, 29/09/2017

Ordinanza n. 127/ Protocollo n. 26173

IL COMANDANTE P.M.

Rilevata la necessità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente, per modificare la circolazione stradale e la sosta in Via Gesso, nel tratto compreso fra Via Guicciardini e il parcheggio di accesso in Via Gesso n. 20, dal senso unico attuale a trasformarlo in un doppio senso di circolazione, al fine di migliorare la circolazione locale e ridurre i tragitti stradali percorsi dai veicoli dei residenti da e verso il vicino plesso scolastico;

Ritenuto necessario adottare idonei provvedimenti a tutela della sicurezza stradale, della pubblica incolumità e del pubblico interesse;

Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico;

Visti gli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

ORDINA

- di adottare il seguente provvedimento per la circolazione stradale nel tratto di Via Gesso in premessa:
 - **Doppio senso** dall'intersezione con Via Guicciardini fino all'ingresso del parcheggio di Via Gesso 20;
 - **Limite Velocità 30 Km/h** su tutto il tratto di Via Gesso con viabilità modificata;
 - **STOP** in Via Guicciardini per i veicoli che s'immettono in Via Gesso;
 - **Direzioni consentite Destra e Sinistra** per i veicoli che dalla Via Leopardi s'immettono in Via Gesso;
 - **Divieto di Fermata** su entrambi i lati del tratto modificato di Via Gesso;
 - **Obbligo Diritto** in entrambi i sensi di marcia di Via Gesso in prossimità dell'intersezione con la Via Guicciardini;
 - **Specchio parabolico** da collocare lungo la Via Gesso sul lato opposto rispetto all'intersezione con Via Guicciardini, per migliorare la visibilità da parte dei mezzi che s'immettono da quest'ultima dei veicoli che possono sopraggiungere dalla loro sinistra;
 - **Senso Unico** da collocare dopo l'ingresso al parcheggio di Via Gesso n. 20;
 - **Segnali di Viabilità Modificata** da mantenere in loco per almeno tre mesi in modo che gli utenti abbiano il tempo per adeguarsi in sicurezza all'apportata modifica della circolazione stradale.
- all'Ufficio Tecnico Comunale, o chi per esso, di installare e tracciare la segnaletica stradale;
- la revoca di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
- a chiunque spetti di far rispettare la presente ordinanza che ha validità dal momento della tracciatura e installazione della specifica segnaletica stradale orizzontale e verticale, e fino alla sua revoca.
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971 chiunque abbia interesse

potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo di Bologna.

- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del DLgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495").

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal "Nuovo codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Zola Predosa (BO) per gg. 15 consecutivi

Il Comandante della Polizia Municipale

Fabio Fabbri

(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)